



**CONI**  
SCUOLA  
DELLO SPORT  
**ABRUZZO**

**Novità!**

**2018**

**Seconda parte**

**Dott. Marco Fava**

**sport bonus 2018**



**Commi da 363 a 366  
dell'art.1 Legge n.205 del 27/12/2017**

**A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta,**

- nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui,**
- pari al 50% cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018**

***per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari***

**Il comma 225 riconosce il beneficio nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione....**

**in tre quote annuali di pari importo**

**e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).**

**FACCIAMOCI 2  
CONTI**



# ESEMPIO

impresa con ricavi 2018	1.000.000,00				
erogazione liberale	5.000,00				
credito d'imposta potenziale	5.000,00	x	50%	=	2.500,00
limite 3/1000 dei ricavi	1.000.000,00	x	0,003	=	3.000,00
<b>credito d'imposta effettivo</b>	<b>2.500,00</b>				

**IL CREDITO D'IMPOSTA DOVRA ESSERE SPALMATO IN TRE ESERCIZI  
ED UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE**

<b>CREDITO D'IMPOSTA 2018</b>	<b>833,33</b>				
<b>CREDITO D'IMPOSTA 2019</b>	<b>833,33</b>				
<b>CREDITO D'IMPOSTA 2020</b>	<b>833,33</b>				

# **obbligo di comunicazione per gli enti sportivi**



**I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.**

# obbligo di rendicontazione entro il 30 giugno



Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate

**E se l'ASD o SSD si intasca i soldi dell'erogazione e non fa nessun lavoro di ristrutturazione o omette di fare le comunicazioni prescritte, quali sono le conseguenze per l'azienda erogatrice e quali per l'ASD o SSD?**



**Bù.... Non lo so!!!**

# Le detrazioni per attività Sportive praticate dai ragazzi



Roma, 04/04/2017



Direzione Centrale Normativa  
Direzione Centrale Gestione Tributi

## Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

*Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies) del TUIR*



# Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del **19%** delle spese sostenute per la pratica sportiva

dei ragazzi di età compresa tra

**5 e 18 anni**



**E se si compiono 18 anni  
nel corso del 2017?**




**la detrazione spetta anche per le  
spese sostenute in tale anno  
successivamente al compimento  
dell'età**

# La detrazione spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad

1. associazioni sportive,
2. palestre,
3. piscine
4. ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica



rispondenti  
alle caratteristiche  
individuato con  
il DM 28 marzo  
2007



**Ma cosa si deve intendere  
con Associazioni Sportive?**

**E cosa con Palestre, Piscine,  
ed altre Strutture ed Impianti  
Sportivi?**

**A queste domande  
risponde l'art.1**

- Lettera a)
- e Lettera b)

**Del DM 28 marzo 2007**

# **Art.1 lett.a) del DM 28 marzo 2007**

## **Le Associazioni Sportive**

**a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;**

Art.1 lett.b) del DM 28 marzo 2007

Palestre, Piscine altre strutture ed impianti sportivi

b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi...



**Art.1 lett.b) del DM 28 marzo 2007**  
**Palestre, Piscine altre strutture ed impianti sportivi**



**che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.**



# Contenuto obbligatorio della ricevuta ai fini della detraibilità

L'art.2 sempre del DM 28 marzo 2007 ci dice quali sono i 5 punti obbligatori (dalla lett.a alla Lett.e) che deve contenere la ricevuta affinché la spesa possa essere detraibile

The image shows a blank receipt form with the following fields and sections:

- RICEVUTA n.** \_\_\_\_\_
- Data** \_\_\_\_\_
- Importo di €** \_\_\_\_\_
- in lettere** \_\_\_\_\_
- MARCA DA BOLLO** (stamp area)
- registri.it** (logo)

**Il bollettino bancario o postale, ovvero la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento devono recare l'indicazione :**

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, nonché del codice fiscale, dei soggetti che erogano l'attività sportiva;**
- b) della causale del pagamento;**
- c) dell'attività sportiva esercitata;**
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;**
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.**



**Vediamo un  
fac-simile**

## RICEVUTA

L'associazione sportiva dilettantistica \_\_\_\_\_  
(denominazione), con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,

## DICHIARA

di aver ricevuto dal Sig. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_  
la somma di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro  
\_\_\_\_/\_\_\_\_) quale corrispettivo per l'iscrizione di  
\_\_\_\_\_ (*nome e cognome del minore*),  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ al corso di

\_\_\_\_\_  
(*specificare l'attività sportiva praticata*).

**Ma le spese per la palestra o per la ginnastica posturale, effettuate da adulti ,sono spese detraibili?**



**Ci dobbiamo  
leggere questa  
circolare**



*Direzione Centrale Normativa*

**Roma, 1° GIUGNO 2012**



**... e  
precisamente il  
punto 2.3 a  
pag.16**

## 2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre

**D.** Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa per il tipo di ginnastica effettuata é da considerare spesa sanitaria in quanto l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria.

**R.** La spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

**E le spese la ginnastica  
posturale, sono spese  
deducibili?**





Si

Ma a 3 condizioni

1

condizione



2

condizione


*la ginnastica deve essere effettuata  
sotto controllo  
medico o con un fisioterapista*



3

condizione

**La ricevuta deve essere rilasciata  
da un centro medico  
specializzato in ortopedia.**



# Concludendo



**non si può portare in detrazione la ricevuta fiscale o fattura rilasciata da una palestra sportiva o ASD , anche in presenza di prescrizione medica.**

# **La ASD e il Codice del Terzo Settore**

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 agosto 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 43/L

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,  
comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

A man with grey hair, wearing a white shirt, is holding a large, light-colored rectangular sign. The sign has a black border and contains text. The background is a plain, light-colored wall.

**Titolo II**  
**Art. 5**  
**Attività di interesse  
generale**

**L'art. 5 definisce le attività di interesse generale.**

**In particolare ne individua 26**

**Pertanto l'attività dell'ETS dovrà per forza rientrare in una o più delle 26 attività indicate dall'art.5**



Il comma 1 dell'art 5 presenta una lista molto lunga (26) di attività di interesse generale.



*Elenco delle  
attività di  
interesse  
generale*




**E il motivo è presto  
detto ...**

Da un lato si è voluto ricomprendere, in tale lista, tutte le attività che già, **storicamente**, gli ETS svolgevano ...



... dall'altro includere attività "**nuove**" in cui gli ETS possono giocare un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale (come ad es. *la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*).





**L'elenco, come detto, è molto lungo.**

**Nelle slide che seguono riporterò tutte e 26 le attività con dei rimandi ipertestuali.**

**Chi vorrà esaminarli potrà cliccare sulle singole caselle**

**Le 26 attività sono contrassegnate dalle lettere dell'alfabeto dalla lettera «A» alla lettera «Z»**

Attività di interesse generale dalla lett.a alla lett.g

**a** interventi e servizi sociali

**b** interventi e prestazioni sanitarie

**c** prestazioni socio-sanitarie

**d** educazione, istruzione e formazione professionale

**e** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

**f** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

**g** formazione universitaria e post-universitaria

Attività di interesse generale dalla lett.h alla lett.n

**h** ricerca scientifica di particolare interesse sociale

**i** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

**j** radiodiffusione sonora a carattere comunitario

**k** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

**l** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo

**m** servizi strumentali ad enti del Terzo settore

**n** cooperazione allo sviluppo

Attività di interesse generale dalla lett.o alla lett.u

**o**

attività commerciali, ..., svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale

**p**

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone

**q**

alloggio sociale, ... nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali

**r**

**accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**

**s**

agricoltura sociale

**t**

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

**u**

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

Attività di interesse generale dalla lett.v alla lett.z

**v** promozione della cultura della legalità

**w** promozione e tutela dei diritti umani

**x** cura di procedure di adozione internazionale


**y** protezione civile ex L.225/92

**z** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

**Questo significa che sicuramente  
gli ETS potranno svolgere attività  
sportive dilettantistiche ,**

**ma non significa che le ASD sono  
automaticamente anche ETS o  
che lo debbano diventare  
obbligatoriamente**

**È chiaro che le attività degli ETS devono comunque essere svolte nel rispetto della (eventuale) **NORMATIVA SPECIFICA** loro applicabile.**



**Ad esempio, se una normativa settoriale pone una condizione (ad esempio, l'iscrizione nel registro del CONI) per l'esercizio di una determinata attività, tale condizione si applica anche agli Enti del Terzo settore**

È chiaro anche gli **ETS non potranno:**



- 1. Avvalersi della L.398/91 (1° comma lett.c art.89 CTS)**
- 2. Avvalersi dei compensi per prestazioni sportive dilettantistiche**
- 3. Avvalersi delle disposizioni di cui all'art.149 TUIR perciò le entrate di carattere istituzionale dovranno sempre essere superiori a quelle commerciali (1° comma lett.c art.89 CTS)**

È chiaro anche per le **ASD** che non entreranno nel **CTS potranno continuare ad:**



- 1. Avvalersi della L.398/91**
- 2. Avvalersi dei compensi per prestazioni sportive dilettantistiche**
- 3. Avvalersi delle disposizioni di cui all'art.149 TUIR perciò le entrate di carattere istituzionale NON dovranno sempre essere superiori a quelle commerciali**

# **Lo stato del contenzioso sulle spese di pubblicità**

Secondo me il costo della sponsorizzazione è *“sproporzionato non inerente ed antieconomico”* ed *“eccedente il normale valore di mercato rispetto alla situazione finanziaria della società”*



Guarda che la C.T.R. della Toscana sez. XIII nella sentenza 29/08/2014 n° 1573 ha stabilito che le **Spese di pubblicità sono deducibili anche se eccessive o episodiche**



Si però la Cassazione con le sentenze n.10914 del 27/5/2015 e n.25100 del 226/11/2014 ha ribadito che le spese di sponsorizzazione devono ritenersi spese di rappresentanza, e non di pubblicità, se la società non dimostra, altresì, che i costi sostenuti hanno il fine diretto di incrementare le vendite e la clientela



**Allora ti devi leggere questa ordinanza  
della Cassazione n.8981 del 02/02/2017**





N° 8981/17 *cl*

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. **ETTORE CIRILLO**

- Presidente -

Dott. **ENRICO MANZON**

- Rel. Consigliere -

Dott. **GIULIA IOFRIDA**

- Consigliere -

Dott. **PAOLA VELLA**

- Consigliere -

Dott. **LUCA SOLAINI**

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

*eu + ci*  
Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 02/02/2017 -

CC


R.G.N. 3301/2016

Rep.

*Ud. 8981*

**i giudici di legittimità hanno ritenuto, che lo sponsor non sia chiamato a provare l'attinenza con la propria attività imprenditoriale delle sponsorizzazioni sportive entro il limite dei 200.000 euro annui**

**Andiamo a leggerci  
la sentenza**



**Basterà dimostrare che :** (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)»

Ugualmente irrilevante deve considerarsi l'ulteriore considerazione del giudice di appello circa la "antieconomicità" della spesa in esame, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente.

In ordine a quest'ultimo profilo deve infatti ribadirsi che quella sancita dall'art. 90, comma 8, legge 289/2002 è una "presunzione assoluta" oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di euro 200.000, trattandosi nel caso di specie di esborsi che sono pacificamente ben al di sotto di tale limite.

**Fine 2<sup>a</sup> ed ultima parte**  
**Grazie per l'attenzione**